



GIOVANI *si*



Regione Toscana



**BANDO ATTUATIVO DEL
TIPO DI OPERAZIONE 4.1.4**

**“GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER SCOPI IRRIGUI DA
PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE”**

ANNUALITÀ 2022

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Interventi finanziabili.....	9
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	10
3.2.1 Localizzazione degli interventi	10
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	11
3.2.3 Ambiti e settori di intervento.....	11
3.2.4 Concessione di derivazione/Utenza agricola	11
3.2.5 Altre condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13	13
3.2.6 Complementarietà fra investimenti PSR e OCM ortofrutta e olio di oliva	15
3.2.7 Norme di protezione ambientale.....	16
3.2.8 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	16
3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....	17
3.3 Massimali e minimali	17
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto	18
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	18
3.4.2 Termine finale.....	19
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	19
3.5.1 Normativa di riferimento.....	19
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	19
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali.....	20
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	20
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili	20

3.6	Intensità del sostegno	21
3.7	Cumulabilità	22
4.	Modalità e termini di presentazione della domanda	22
4.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	22
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	22
4.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	23
5.	Valutazione e istruttoria della domanda	25
5.1	Criteri di selezione/valutazione	25
5.2	Formazione della graduatoria	28
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	28
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	28
5.5	Istruttoria di ammissibilità	29
5.6	Correzione degli errori palesi	29
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	29
6.1	Atto per l'assegnazione dei contributi	29
6.2	Impegni del beneficiario	30
6.3	Modifiche dei progetti	31
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	32
7.	Erogazione e rendicontazione	32
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	32
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	32
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	32
8.	Verifiche, controlli e revoche	32
8.1	Verifica finale dei progetti	32
8.2	Rinuncia	32
8.3	Controlli e ispezioni	32
8.4	Sanzioni	33
9.	Disposizioni finali	33
9.1	Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)	33
9.2	Responsabile del procedimento	33
9.3	Disposizioni finali	34

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione al tipo di operazione denominato "4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole" previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

E' stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana versione 10.1" approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021 (**di seguito "PSR"**), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 5.0" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 (**di seguito "Disposizioni Comuni"**) e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione del tipo di operazione "4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole - annualità 2022".

I Piani di Gestione delle acque, di riferimento per il presente bando, sono quelli approvati con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e, successivamente, notificati alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione a quanto richiesto al comma 2 dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende l'ex Distretto Idrografico del Fiume Serchio;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale,
- Distretto Idrografico del Fiume Po.

Gli investimenti elencati al successivo paragrafo "Interventi finanziabili", concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti nei suddetti Piani di Gestione e sono coerenti con il programma di misure per il settore agricolo inseriti negli stessi nonché con l'aggiornamento dei suddetti Piani di Gestione adottati con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente nel dicembre 2021, che saranno prossimamente notificati alla Commissione Europea, come attestato dall'Autorità di Bacino dei Distretti Idrografici di cui sopra.

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, che consentano di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione. Tutto ciò concorre a:

- razionalizzare l'uso della risorsa idrica con conseguente risparmio della stessa;
- mitigare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **3 milioni di euro**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";

2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 ("aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali").

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo.

In caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);

5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. essere in regola, nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, con il pagamento del canone agricolo-irriguo, nel caso di concessione di derivazione di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e/o sotterranei, e/o della quota consortile irrigua, nel caso di utenza con un ente irriguo e/o del corrispettivo irriguo dovuto all'ente irriguo, nel caso di convenzione con tale soggetto (requisito non pertinente nel caso di utilizzo esclusivo di acque meteoriche e/o di acque reflue di origine aziendale).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano, in tutto o in parte, di provenienza unionali per ciascuna voce oggetto della domanda;
6. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico, in tutto o in parte di provenienza unionale, sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarietà investimenti PSR e OCM ortofrutta e olio di oliva".

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti¹.

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarità contributiva) e punto 4) (canone agricolo-irriguo/quota consortile irrigua/corrispettivo irriguo) la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedenti punti 4 e 5 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 6) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

¹ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1 deve essere verificato ad ogni liquidazione;

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in Legge del 9 agosto 2013, n. 98 ed alle relative disposizioni in merito.

Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone agricolo-irriguo/quota consortile irrigua/corrispettivo irriguo (punto 4 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari") in fase di istruttoria della domanda di pagamento, questa deve essere comunicata al beneficiario affinché si metta in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 così come modificata dalla Decisione della Giunta Regionale n. 23 del 3/2/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Gli investimenti di seguito elencati riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" previsto nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".

Gli investimenti e le spese ammissibili sono quelle elencate di seguito. In dette voci è ricompresa l'impiantistica elettrica, idraulica, le pompe, i sistemi di filtraggio necessari per il corretto funzionamento dell'intervento ammesso a contributo.

I suddetti investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, oltre a soddisfare le condizioni elencate al successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi", devono essere destinati totalmente ad uso irriguo aziendale e devono avere per oggetto una o più delle seguenti forme di approvvigionamento:

A) autoapprovvigionamento.

In caso di autoapprovvigionamento l'acqua che va ad alimentare l'investimento può appartenere ad una o più delle seguenti tipologie di acque:

- 1) meteoriche;
- 2) superficiali derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti;

- 3) Reflue aziendali. Ai sensi del presente bando con il termine "acque reflue aziendali" si intendono quelle provenienti dall'attività aziendale di produzione (escluso allevamento), di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato UE ed ai settori elencati al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", incluse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso. L'utilizzo delle "acque reflue aziendali" deve avvenire in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia;
- 4) sotterranee (di sorgente e/o di falda). L'impiego di questa tipologia di acqua è ammesso con le seguenti limitazioni:
 - a) sono **esclusi** i seguenti interventi di:
 1. realizzazione di nuovi pozzi e/o il miglioramento di pozzi esistenti;
 2. realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee;
 3. realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando alimentate, in tutto o in parte, da acque sotterranee;
 - b) sono, invece, **ammessi** gli interventi di miglioramento di:
 - i. sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee;
 - ii. reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee.

B) approvvigionamento da un ente irriguo (cosiddette "acque consortili").

In questo caso trattasi di acque che vengono distribuite all'azienda attraverso un impianto consortile gestito da un ente irriguo e ricorrono per il richiedente le condizioni definite alle lettere c) e d) del successivo paragrafo "Concessione di derivazione/Utenza agricola".

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti relativi:

1. ad acque reflue civili, sia depurate che non depurate, prodotte da aziende agricole;
2. agli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti;
3. ad acque che sono utilizzate, in parte o totalmente, per usi diversi da quello irriguo aziendale.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione rientrano nel campo di applicazione del presente tipo di operazione quando:

- a) i prodotti sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- b) nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative), ciò avvenga nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

Nel processo di "trasformazione" sono incluse le attività di trasformazione/lavorazione, di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione.

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque sono ammissibili a condizione che, congiuntamente, sia realizzata una rete in pressione di adduzione e/o di distribuzione per uso irriguo aziendale, qualora, in azienda, non ne sia già presente una a cui collegare l'opera oggetto di investimento.

Gli investimenti e le spese di seguito elencate, quando hanno per oggetto un vaso, sono ammessi a contributo e successivamente al pagamento dell'aiuto a condizione che quest'ultimo abbia una capacità inferiore ai 250.000 metri cubi.

Nel caso di investimenti finalizzati all'irrigazione di vigneti destinati alla produzione di uva da vino si precisa quanto segue:

- a) gli impianti di irrigazione non sono ammessi nel presente tipo di operazione in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola (Reg. UE n. 1308/2013);

- b) gli interventi di miglioramento/realizzazione di sistemi di raccolta/stoccaggio e/o di reti di adduzione/distribuzione (escluso l'impianto di irrigazione), riconducibili al vigneto, sono ammessi a finanziamento in forma condizionata. Nell'atto di assegnazione deve essere indicato che tale condizione decade se al collaudo della domanda di pagamento, si rileva che tali opere sono collegate ad un impianto di irrigazione che sia funzionante ed a servizio del vigneto, pena la revoca del contributo relativo alla parte dell'investimento da attribuire al settore vitivinicolo.

Ai fini del presente bando con il termine:

- "invaso" si intende il sistema di accumulo realizzato tramite sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo o escavazione, entro e fuori alveo, così come identificati ai sensi della L.R. 64/2009 e smi e dal DPRG n. 18/R/2010;
- "Vasche/serbatoi" si intendono recipienti interamente realizzati in muratura o altro materiale rigido che possono essere anche interrati.

3.1 Interventi finanziabili

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1. sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- realizzazione di nuovi invasi per la raccolta/stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
- realizzazione di nuovi vasche/serbatoi per la raccolta/stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;

Nella realizzazione dei suddetti sistemi di raccolta/stoccaggio sono inclusi gli interventi di messa in sicurezza (scarico di fondo, scarico di superficie, recinzioni, scalette).

A.2 miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli investimenti e le spese ammissibili sono finalizzati a ripristinare gli elementi strutturali che consentano di migliorare l'efficienza, la funzionalità e la messa in sicurezza di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo e sono i seguenti:

- impermeabilizzazione di invasi, vasche e serbatoi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale;
- modellamento di invasi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale;
- scarico di fondo, scarico di superficie,
- messa in sicurezza di invasi, vasche e serbatoi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale: nuove recinzioni e nuove scalette. Detti interventi sono ammessi al sostegno e poi al pagamento dell'aiuto se riferiti alla stessa opera/impianto in cui vengono realizzati congiuntamente interventi che concorrono al soddisfacimento dei livelli minimi di risparmio idrico potenziale previsti nel bando;

A.3 recupero e trattamento delle acque reflue aziendali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale/miglioramento della qualità delle produzioni)

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- realizzazione di nuovi impianti per il recupero di acque reflue aziendali da destinarsi ad uso irriguo aziendale;
- realizzazione di nuovi impianti per il trattamento di acque reflue aziendali da cui ottenere acque da destinarsi ad un uso irriguo aziendale.

Rientrano nella dicitura "impianti per il trattamento di acque reflue aziendali" i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle acque reflue come definite al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili" (ad esempio gli impianti di filtrazione, di fitodepurazione etc..).

Sono esclusi dal finanziamento i sistemi mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed) o impianti finalizzati alla potabilizzazione delle acque.

A.4 Reti aziendali per l'adduzione/distribuzione dell'acqua e impianti di irrigazione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale/miglioramento della qualità delle produzioni);

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- realizzazione di nuove reti in pressione di adduzione per uso irriguo aziendale;
- realizzazione di nuove reti in pressione di distribuzione per uso irriguo aziendale;
- realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, di fertirrigazione, antibrina, sistemi idroponici e/o aeroponici;

A.5 Miglioramento di reti aziendali per l'adduzione/distribuzione dell'acqua e impianti di irrigazione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale/miglioramento della qualità delle produzioni);

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- miglioramento di reti in pressione esistenti di adduzione per uso irriguo aziendale;
- miglioramento di reti in pressione esistenti di distribuzione per uso irriguo aziendale;
- miglioramento di impianti di irrigazione esistenti.

A.6 sistemi di misurazione, controllo telecontrollo e automazione (miglioramento del rendimento economico)

Gli investimenti e le spese di seguito elencate sono ammissibili:

- acquisto e installazione di sistemi di misurazione;
- acquisto e installazione di sistemi di controllo;
- acquisto e installazione di sistemi di telecontrollo;
- acquisto e installazione di sistemi di automazione.

Nell'ambito delle suddette voci può essere ricompreso anche l'acquisto di sensori per misurare l'umidità del suolo.

A.7 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici per la gestione degli impianti sopra elencati.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti l'attività di produzione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggere; ortofruttili compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e esduse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufae coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

3.2.4 Concessione di derivazione/Utenza agricola

Gli investimenti sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, quando il richiedente, alla presentazione della domanda di aiuto:

a) è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo che alimenta l'intervento irriguo oggetto di finanziamento, rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1. La concessione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ed ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
2. la concessione è in scadenza al momento della presentazione della domanda di aiuto. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato, nei tempi previsti dalla normativa regionale in materia, istanza di rinnovo della concessione agli uffici competenti in materia di demanio idrico;
3. la concessione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ma non ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato istanza di rinnovo anticipato della concessione agli uffici competenti in materia di demanio pubblico.

Nei casi di cui ai precedenti punti a.2) e a.3) (rinnovo), entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi dell'atto di rinnovo della concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti in materia di demanio pubblico.

b) ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo che alimenta l'intervento oppure ha presentato una "variante ad una concessione esistente" con incremento di prelievo. Il titolo oggetto di variante deve soddisfare una delle condizioni richiamate nella precedente lettera a). In tali casi, entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi dell'atto della nuova concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti con riferimento ai suddetti casi (nuova/variante);

c) in caso di intervento alimento da acque consortili, è utente di un ente irriguo (consorzio di bonifica o altro ente gestore di un impianto irriguo collettivo) e/o ha stipulato una convenzione con un ente irriguo e risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1. il rapporto di utenza e/o la convenzione sono in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ed hanno una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
2. il rapporto di utenza e/o la convenzione sono in scadenza al momento della presentazione della domanda di aiuto. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato, istanza di rinnovo del rapporto di utenza e/o della convenzione con l'ente irriguo competente;
3. il rapporto di utenza e/o la convenzione sono in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ma non hanno una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato istanza di rinnovo anticipato del rapporto di utenza e/o la convenzione all'ente irriguo competente.

Nei casi di cui ai precedenti punti c.2) e c.3) (rinnovo), entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi del rapporto di utenza e/o di convenzione con l'ente irriguo;

d) ha presentato domanda per l'attivazione di una nuova utenza e/o la stipula di una nuova convenzione con un ente irriguo oppure ha presentato una "variante di una utenza e/o di una convenzione esistente" con incremento di prelievo. Il titolo oggetto di variante deve soddisfare una delle condizioni richiamate nella precedente lettera c). In tali casi, entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi del nuovo rapporto di utenza e/o di convenzione con l'ente irriguo con riferimento ai suddetti casi (nuova/variante).

In tutti i casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), il soggetto deve mantenere attiva la concessione/utenza/convenzione per il periodo di seguito descritto, pena l'esclusione degli investimenti alimentati dalla tipologia di acque oggetto di concessione/utenza/convenzione:

- I.** dalla presentazione della domanda fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", nel caso di titoli in corso di validità alla data di presentazione della domanda di aiuto che hanno una durata sufficiente per coprire gli impegni ex post di cui al precedente punto a.1) e punto c.1);
- II.** dall'atto di assegnazione fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", nel caso di rinnovo di cui ai precedenti punti a.2), a.3), c.2) e c.3) o di rilascio del nuovo titolo di cui alle precedenti lettere b) e d).

A tal fine, il soggetto si impegna a richiedere il rinnovo della concessione/utenza/convenzione, entro il termine di scadenza indicato in ciascuna di esse qualora non abbiano una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" o ricorrono altre condizioni che ne rendono obbligatorio il suo rinnovo.

Gli investimenti alimentati dalla tipologia di acque oggetto di concessione/convenzione/utenza sono esclusi dal finanziamento con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- i. entro la data di emissione dell'atto di assegnazione dei contributi il soggetto non ottiene il rinnovo di cui alle precedenti punti a.2) e a.3), c.2) e c.3) o il rilascio del nuovo titolo di cui alle precedenti lettere b) e d);
- ii. non comunica gli estremi che identificano l'atto di rinnovo e/o del nuovo titolo, inclusa la variazione, di cui al precedente punto i);
- iii. non viene mantenuta attiva la concessione/utenza/convenzione per tutto il periodo come descritto ai punti I) e II) del precedente capoverso;
- iv. la richiesta di rinnovo della concessione/utenza/convenzione è presentata, al soggetto competente in materia, successivamente alla data di scadenza delle stesse.

Non sono ammessi altri titoli autorizzativi al prelievo diversi da quelli elencati alle precedenti lettere da a) a d) come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le concessioni preferenziali e/o le licenze di attingimento.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono, essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in

questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto il soggetto deve indicare, nel caso ricorra la condizione di cui alla precedente:

- Lettera a), gli estremi della concessione di derivazione di acque pubbliche in corso di validità con la sua durata e/o gli estremi relativi alla domanda di rinnovo;
- Lettera b) gli estremi relativi alla domanda presentata per il rilascio di nuova concessione e, nel caso di incremento dei volumi di acqua già autorizzati, gli estremi della concessione di derivazione in corso di validità e la sua durata;
- Lettera c), l'ente irriguo di appartenenza, i dati identificativi dell'utenza o della convenzione stipulata con l'ente irriguo con la loro durata e/o gli estremi relativi alla domanda di rinnovo dell'utenza/convenzione;
- Lettera d) gli estremi relativi alla domanda presentata all'ente irriguo per il rilascio di nuova utenza/convenzione, e in caso di variazione dei volumi di acqua, gli estremi dell'utenza/convenzione con l'ente irriguo e la sua durata.

3.2.5 Altre condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13

1) L'investimento è ammesso al sostegno e, poi, è ammesso a beneficiare del pagamento degli aiuti, a condizione che sia installato il contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno, se non risulta essere già presente. Inoltre deve essere prevista l'installazione di un contatore nel punto di prelievo aziendale, qualora non sia già stato pre-installato o non coincida con quello relativo all'investimento.

L'installazione del contatore nel punto di prelievo è una voce di spesa ammissibile al pagamento se l'installazione avviene prima del termine fissato dalle disposizioni in materia che ne rendono obbligatoria la sua installazione in azienda.

Il richiedente/beneficiario si impegna a trasmettere al soggetto che ha rilasciato la concessione di derivazione delle acque pubbliche o all'ente irriguo di cui è un utente o ha stipulato una convenzione, nei modi e nei termini indicati nei rispettivi titoli, la lettura della misura (metri cubi) dei volumi prelevati nell'anno precedente; tale impegno deve essere assolto per tutta la durata del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".

2) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di opere/impianti esistenti, inclusi gli impianti di irrigazione" sono ammessi al sostegno e, poi sono ammessi a beneficiare del pagamento dell'aiuto, se soddisfano le seguenti condizioni:

2.a) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti" devono garantire un risparmio idrico potenziale superiore del 10%; detto risparmio è valutato in funzione delle mancate perdite che si determinano a seguito della realizzazione dell'intervento. La valutazione delle mancate perdite deve essere giustificata con l'ausilio di una relazione elaborata da un tecnico opportunamente suffragata da documentazione (ad esempio con misurazioni dei consumi ex ante, con caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nell'intervento);

2.b) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di reti di adduzione/distribuzione esistenti" devono garantire un risparmio idrico potenziale superiore del 10%; detto risparmio è valutato in funzione delle mancate perdite che si determinano a seguito della realizzazione dell'intervento. La valutazione delle mancate perdite deve essere giustificata con l'ausilio di una relazione elaborata da un tecnico opportunamente suffragata da documentazione (ad esempio con misurazioni dei consumi ex ante, con caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nell'intervento);

2.c) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di un impianto di irrigazione esistente" devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: superiore al 10%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: superiore al 15%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: superiore al 25%.

Nei suddetti interventi di miglioramento rientra anche l'acquisto e l'installazione su un impianto di irrigazione esistente di un sistema di controllo e/o di telecontrollo e/o di automazione.

Il suddetto risparmio idrico potenziale si determina raffrontando il volume di acqua che si preleverà dal corpo idrico con il nuovo impianto di irrigazione dopo l'intervento di miglioramento rispetto alla media dei volumi prelevati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

I quantitativi prelevati in fase ex ante all'investimento devono essere giustificati con l'ausilio della seguente documentazione:

- 1) con i volumi prelevati, nel caso di presenza di un misuratore al prelievo;
- 2) con relazione elaborata da un tecnico opportunamente supportata da documentazione (ad esempio con specifiche valutazioni dei consumi ex ante), in assenza di un misuratore al prelievo.

I quantitativi prelevati post investimento devono essere determinati tramite una relazione elaborata da un tecnico tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si andrà a realizzare fornite dalla ditta costruttrice/fornitrice.

I quantitativi prelevati in fase ex ante e quelli stimati in fase post intervento dovranno essere determinati con riferimento ai definitivi piani delle coltivazioni presentati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Il risparmio idrico potenziale minimo di cui ai precedenti punti 2.a), 2.b) e 2.c) deve essere giustificato nella relazione tecnica allegata alla domanda e deve essere opportunamente documentato con il ricorso della suddetta documentazione.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 2.a), 2.b) e 2.c) non sono ammissibili quando incidono, direttamente e/o indirettamente, su corpi idrici superficiali e/o sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici richiamati al precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'intervento e deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.

Nell'allegato 1 è riportata una traccia utile per identificare il corpo idrico su cui va ad incidere l'investimento e per lo sviluppo della suddetta analisi.

3) Le condizioni di cui al precedente punto 2) non si applicano a un investimento:

- a) nella creazione di un bacino (invaso);
- b) in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica;
- c) nell'uso di acqua ricidata (recupero, trattamento e utilizzo) che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

4) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata, indipendentemente dalla tipologia di acqua che alimenta l'opera/intervento, sono ammessi al sostegno e, poi sono ammessi a beneficiare del pagamento dell'aiuto, quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) Lo stato del corpo idrico non è ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione del Distretto Idrografico. Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'intervento.

Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste dal primo al quarto trattino del comma 6 dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e di seguito elencate:

- I) Il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CEE);
- II) Al 31/10/2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- III) Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
- IV) L'investimento in questione non comporti estrazione al di là del limite massimo in vigore al 31/10/2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31/10/2013;

Il soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) deve essere verificato con l'Autorità competente in materia e deve esserne data dimostrazione nella relazione allegata alla domanda.

- b) un'analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato riferita anche a gruppi di aziende, che mostri che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Questa analisi deve essere allegata alla domanda e sarà valutata e approvata dall'ufficio competente per l'istruttoria in sede di ammissibilità degli investimenti.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Un impianto di irrigazione è considerato "attivo" quando alimentato, nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto, da acque pubbliche, di cui il soggetto risulta essere regolarmente titolare di concessione di derivazione, o da acque provenienti da un ente irriguo di cui risulta essere utente o ha stipulato una convenzione. Tale condizione deve essere documentata nella relazione allegata alla domanda.

Nella relazione allegata alla domanda devono, inoltre, essere riportati tutti gli elementi/documenti utili a identificare le superfici irrigate nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto e quelle che saranno irrigate post investimento ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata. Deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate e deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio. Nell'allegato 1 è riportata una traccia utile per identificare il corpo idrico su cui va ad incidere l'investimento e per lo sviluppo della suddetta analisi.

3.2.6 Complementarietà fra investimenti PSR e OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e smi).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.7 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.8 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

investimenti favoriscono:	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

3.2.9 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili" e soddisfano le condizioni richiamate al paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili" del presente documento;
- sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- nel caso che siano alimentati da acque superficiali e/o sotterranee e/o da acque fornite da un ente irriguo, devono essere dimensionati entro i volumi massimi autorizzati con la concessione di derivazione da acque pubbliche e/o con l'utenza/convenzione, fermo restando il rispetto di quanto previsto alla precedente lettera f);
- se alimentati in tutto o in parte da acque sotterranee, sono finalizzati al miglioramento dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti e/o al miglioramento delle reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti;

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.4), è correlato:

- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curricolari, nei modi e nei termini previsti nella L.R. 32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

secondo i valori contenuti nella tabella seguente:

Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

		N° Occupati		
		<3	3-6	>6
N° Tirocini	0	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1	200.000 €	250.000 €	250.000 €
	2			350.000 €

Con il termine "occupato" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine "occupato", come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine "occupati" i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Quelli che non soddisfano tale condizione non sono conteggiati ai fini del calcolo del massimale di contributo.

Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a **150.000,00 €**.

Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E' concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinato in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curriculare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I tirocini offerti dal beneficiario devono essere inseriti, dal soggetto promotore, sul sito di borsa lavoro (<https://lavoro.regione.toscana.it/Toscanalavoro>). Inoltre ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.4) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **10.000** euro.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.4) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.4) il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Nel caso delle spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di

riferimento sono quelli contenuti nella versione "Aggiornamento 2021" consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr> alla pagina denominata "Costi standard".

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 46 del 21 gennaio 2022 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

La realizzazione di nuove recinzioni (punto A.2, quarto trattino del precedente paragrafo "Interventi Finanziabili") possono rientrare fra le operazioni di carattere agronomico; tuttavia tali interventi sono ammessi a finanziamento a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. investimenti che hanno per oggetto acque reflue civili, depurate e non, prodotte da aziende agricole e/o gli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti;
2. interventi che sono riferiti ad acque che sono utilizzate, in parte o totalmente, per usi diversi da quello irriguo aziendale;
3. investimenti che determinano un utilizzo di acque superiore ai volumi autorizzati con la concessione di derivazione e/o con l'utenza irrigua/convenzione irrigua;
4. interventi di realizzazione di nuovi pozzi e/o di miglioramento di pozzi esistenti;
5. interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio e/o alla realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando sono alimentati in tutto o in parte da acque sotterranee;
6. sistemi mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi o impianti finalizzati alla potabilizzazione delle acque;
7. sistemi di misurazione, controllo, telecontrollo e automazione relativi a opere/impianti destinati ad un uso, totale o parziale, diverso da quello irriguo aziendale;
8. investimenti finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque quando non viene realizzata congiuntamente una rete in pressione di adduzione e/o di distribuzione per uso irriguo aziendale, qualora, in azienda, non ne sia già presente una a cui collegare l'opera oggetto di investimento;
9. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
10. investimenti in invasi con una capacità uguale o superiore ai 250.000 metri cubi;

11. le recinzioni e le scalette realizzate a servizio di invasi esistenti che non soddisfano le condizioni di ammissibilità richiamate al precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
12. impianti di irrigazione per vigneti destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola (Reg. UE n. 1308/2013) e gli interventi di miglioramento/realizzazione di sistemi di raccolta/stoccaggio e/o di reti di adduzione/distribuzione (escluso l'impianto di irrigazione,) per la quota dell'investimento da attribuire al vigneto, se al collaudo della domanda di pagamento, si rileva che tali opere NON sono collegate ad un impianto di irrigazione che sia funzionante ed a servizio del vigneto;
13. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
14. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
15. costi di ammortamento;
16. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
17. investimenti che rientrano nel campo di applicazione del tipo di operazione 4.1.1 del PSR della Regione Toscana (costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali; interventi di efficientamento energetico; rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto; realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti; miglioramenti fondiari; dotazioni aziendali);
18. interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (ad esempio ripuliture);
19. drenaggi o, più in generale, interventi di sistemazione idraulico-agraria quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo i muretti a secco, i terrazzamenti e/o i ciglionamenti e/o le affossature per la regimazione delle acque.

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 4.1.4.	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali; Sono, inoltre, previste le seguenti maggiorazioni: - 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana; - 10% in caso di "giovane agricoltore che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni e di seguito elencate: - avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione [1]; - essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione; - avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione.

[1] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

3.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.". A tal fine il soggetto, nella relazione allegata alla domanda di aiuto e alla domanda di pagamento, è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc).

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it o dal seguente link <https://www5.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a **decorrere dall' 11 marzo 2022 ed entro le ore 13.00 del 31 maggio 2022.**

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una UTE così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

In ARTEA, Le Unità produttive sono classificate in funzione della finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..).

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione, è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicate le superfici irrigate ante e post intervento e i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti, della risorsa idrica a cui questi si riferiscono e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata

- analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
 6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
 7. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 8. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione qualitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
 9. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 10. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 11. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
 12. quando pertinente, le informazioni relative alla concessione di derivazione di acque pubbliche e/o del rapporto di utenza e/o della convenzione stipulata con l'ente irriguo ai fini della dimostrazione di quanto richiesto al precedente paragrafo 3.2.4 "Concessione di derivazione/Utenza agricola" del bando;
 13. dimostrazione che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio;
 14. dimostrazione del risparmio idrico potenziale minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'investimento opportunamente documentato con il ricorso di documentazione;
 15. indicazione del corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'investimento;
 16. quando pertinente, dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste ai fini dell'ammissibilità dell'investimento nel caso che un nuovo impianto di irrigazione sia rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013;
 17. quando pertinente, analisi ambientale riferita anche a gruppi di aziende, firmata da un tecnico abilitato che mostri, che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;
 18. quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che un impianto di irrigazione è considerato "attivo";
 19. quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che gli interventi comportano/non comportano un aumento netto della superficie irrigata;
 20. descrizione del progetto, anche con ausilio di elaborati grafici e/o di relativa cartografia topografica - scala minima 1:10.000 - e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera). Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Deve, inoltre, essere dimostrato che sia stata prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento e/o l'installazione di un contatore nel punto di prelievo aziendale di cui al precedente paragrafo "Altre condizioni di ammissibilità - commi 3, 4, 5 dell'art. 46 - Reg. UE n. 1305/2013";
 21. dimostrazione, nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di

- stoccaggio/raccolta di acque, che siano collegati ad una rete in pressione di adduzione/distribuzione esistente, qualora non sia prevista la realizzazione di una nuova;
22. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi, questi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
 23. le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc) di cui al precedente paragrafo "Cumulabilità".

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 7 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
I Territorio	a) UTE indicata in domanda con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):	
	1) ≥ al 50%	7
	2) ≥ al 30% e < al 50%	5
	3) ≥ al 10% e < al 30%	3
	b) Tutti gli investimenti inseriti nel progetto allegato alla domanda sono realizzati dal beneficiario nella parte di UTE, indicata in domanda, che ricade dentro la Zona Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).	2
I punteggi dei criteri a) e b) sono cumulabili fra loro.		

II Ambiente	a) il richiedente, per mezzo della operazione 4.1.4, migliora un impianto di irrigazione esistente attraverso un intervento di: <ul style="list-style-type: none"> 1) sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato; 2) sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza; 	9
	b) il richiedente, per mezzo della operazione 4.1.4, realizza nuovi impianti di irrigazione localizzati	7
	c) il richiedente, per mezzo della operazione 4.1.4, acquista e installa sistemi di controllo, telecontrollo e automazione finalizzati a razionalizzare e migliorare l'efficienza dell'uso della risorsa idrica;	8
	I punteggi dei criteri a.1) e a.2) NON sono cumulabili fra loro; I punteggi dei criteri a) e b) NON sono cumulabili fra loro; I punteggi dei criteri a) e b) sono cumulabili con il punteggio del criterio c).	
III Cambiamenti climatici	a) il richiedente, per mezzo della operazione 4.1.4: <ul style="list-style-type: none"> 1) realizza nuovi invasi per la raccolta/stoccaggio prevalentemente (> al 50% della capacità complessiva dell'invaso da realizzare) di acque meteoriche da destinare ad uso irriguo aziendale. La restante parte di acque raccolte/stoccate può riguardare le acque superficiali e/o le acque reflue aziendali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo. Sono escluse le acque sotterranee (di sorgente e/o di falda); 2) realizza interventi di impermeabilizzazione e/o di modellamento su invasi esistenti destinati alla raccolta/stoccaggio, di tutto o una parte, delle seguenti tipologie di acque: meteoriche e/o superficiali e/o sotterranee (di sorgente e/o di falda) e/o reflue aziendali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo; 3) realizza/installa nuove vasche/serbatoi per una capacità complessiva \geq a 250 mc destinate prevalentemente (> 50% della capacità realizzata con la sottomisura 4.1.4) alla raccolta/stoccaggio delle acque meteoriche e/o reflue aziendali trattate 	9
		7
		7

	da destinare ad uso irriguo aziendale. La restante parte di acque raccolte/stoccate può riguardare le acque superficiali e/o le acque reflue aziendali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo. Sono escluse le acque sotterranee (di sorgente e/o di falda);	
	b) il richiedente, per mezzo della operazione 4.1.4, realizza investimenti finalizzati al recupero e/o trattamento delle acque reflue aziendali da utilizzare per scopi irrigui	9
I punteggi dei criteri a.1), a.2) e a.3) NON sono cumulabili fra loro. I punteggi dei criteri a) e b) sono cumulabili fra loro.		
		40

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e di saldo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di aiuto viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi ed è fatta tenuto conto di quanto segue:

- a) macrocriterio "I - Territorio – lettera a), la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto;
- b) macrocriteri "I - Territorio – lettera b)", "II – ambiente (tutti)" e "III – Cambiamenti dimatici (tutti)" la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento.

Inoltre, tutti i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo tenuto conto di quanto segue:

- i. macrocriterio "Territorio – lettera a), la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- ii. macrocriteri I - Territorio – lettera b), "II – ambiente (tutti)" e "III – Cambiamenti climatici (tutti)" la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi in sede di istruttoria di saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente al macrocriterio "I – territorio – lettera a)", qualora in istruttoria di ammissibilità e/o saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Limitatamente al macrocriterio "III – Cambiamento climatico – punti a.1) e a.3)" qualora in istruttoria di ammissibilità e/o saldo venga rilevato che l'investimento ammesso non coincide con l'intervento della priorità dichiarata in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione della priorità corrispondente all'investimento ammesso. Se ciò determina una riduzione del punteggio dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda se con la nuova attribuzione si ottiene un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge, inoltre, che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro

quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **7 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una data graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dal Decreto del Direttore di Artea n. 134 del 28/11/2018 e ss.mm.ii;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei

- dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli...";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione della GRT n. 4 del 25/10/2016.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI. L'UCI provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità e i tassi di contribuzione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/USP" delle suddette "Disposizioni comuni";
- d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità" nella consapevolezza che il mancato rispetto comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- g) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- h) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- k) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- l) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- m) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- n) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

- q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- r) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- s) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- t) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- u) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento di saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- v) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- w) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- x) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- y) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- z) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- aa) possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- bb) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il massimale di contributo sarà rimodulato come previsto nel presente documento;
- cc) pagare, nei modi e nei termini indicati dalle disposizioni in materia, il canone agricolo-irriguo/quota consortile irrigua/corrispettivo irriguo per tutto il periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- dd) quando pertinente, a mantenere attiva la concessione/utenza/convenzione fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", come descritto al precedente paragrafo "Concessioni di derivazione/Utenza agricola", nella consapevolezza che in caso che ciò non avvenga si ha l'esclusione degli investimenti alimentati dalla tipologia di acque oggetto di concessione/utenza/convenzione;
- ee) quando pertinente, a richiedere il rinnovo della concessione/utenza/convenzione, entro il termine di scadenza indicato in ciascuna di esse qualora non abbiano una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" o ne ricorrono altre condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, nella consapevolezza che le richieste presentate successivamente al termine di scadenza determinano l'esclusione degli investimenti alimentati dalla tipologia di acqua oggetto di concessione/utenza/convenzione da rinnovare;
- ff) trasmettere la lettura della misura (metri cubi) dei volumi prelevati nell'anno precedente, nei modi e nei termini indicati nei rispettivi titoli, al soggetto che ha rilasciato la concessione di derivazione delle acque pubbliche o all'ente irriguo di cui è un utente o ha stipulato una convenzione; tale impegno deve essere assolto per tutta la durata del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento attraverso richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.
I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione/gestione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;

- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti> e il portale di GiovaniSI (www.giovanisi.it).

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 144 del 24/11/2021.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo;
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso dell'UTE/UPS.

X -----X

ALLEGATO 1

INCIDENZA DELL'INVESTIMENTO SUL CORPO IDRICO E ANALISI AMBIENTALE (paragrafo 3.2.5 "Altre condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 – Reg. UE n. 1305/13" punto 2 e 4)

Di seguito si riportano indicazioni utili per identificare il corpo idrico, per valutare l'incidenza dell'investimento su di esso (punti 1 e 2) e, infine, per come sviluppare l'analisi ambientale da allegare alla domanda (punto 3).

1. IDENTIFICAZIONE DEL CORPO IDRICO

Ai fini della identificazione di un corpo idrico si fa presente quanto segue:

- un fiume può essere suddiviso in più corpi idrici; ciascuno corpo idrico è caratterizzato da un tratto di corso d'acqua omogeneo per caratteristiche naturali e antropiche. Ogni corpo idrico/tratto è identificato da un proprio "codice europeo o regionale". Ad esempio, l'Arno è suddiviso in 8 corpi idrici/tratti; i suoi affluenti, in via generale, sono suddivisi almeno in due tratti/corpi idrici (es. monte /valle);
- i singoli laghi, come pure singoli corpi idrici sotterranei, siano quest'ultimi suddivisi in profondi o superficiali, costituiscono, ciascuno di questi, un corpo idrico identificato da un proprio "codice europeo o regionale".

2. INCIDENZA DELL'INVESTIMENTO SUL CORPO IDRICO

Un investimento può incidere su un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo direttamente e/o indirettamente.

Il prelievo da acque pubbliche (superficiali e/o sotterranee) determina una incidenza diretta sul corpo idrico oggetto di prelievo. Pertanto non sono ammissibili gli investimenti, né di miglioramento né di aumento netto della superficie irrigata connessi al prelievo di acque da corpi idrici ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici richiamati al precedente paragrafo "Finalità e obiettivi"

La valutazione dell'incidenza indiretta, nella relazione/analisi ambientale, deve essere eseguita anche nel caso di utilizzo di acque meteoriche e/o reflue aziendali e/o consortile.

In particolare, l'investimento risulta ammissibile se dalla suddetta relazione/analisi ambientale emerge che l'investimento non va ad incidere indirettamente su un corpo idrico ritenuto in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici e/o, più in generale, sia dimostrato che è stato progettato e realizzato con modalità tali da non pregiudicare lo stato qualitativo del corpo idrico su cui va ad incidere direttamente e/o indirettamente l'investimento e sia conforme alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di Bacino.

Ne consegue che, a titolo esemplificativo, potrà essere ammesso a finanziamento un intervento che al tempo stesso concorre alla tutela dello stato qualitativo del corpo idrico che non rientra fra quelli ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici su cui va ad incidere direttamente e/o indirettamente e sia dimostrato che è conforme con le disposizioni contenute nel Piano alluvioni e con il Piano di Assetto Idrogeologico.

3. ALCUNE INDICAZIONI SUL CONTENUTO DELL'ANALISI AMBIENTALE/RELAZIONE AMBIENTALE

Di seguito si forniscono alcune indicazioni circa i contenuti dell'analisi ambientale/relazione, utili per la valutazione dell'incidenza dell'intervento sul corpo idrico sia per la verifica della conformità degli investimenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di Bacino, fermo restando la facoltà di chiedere integrazioni più puntuali collegate a casi specifici:

- a) Analisi del contesto ambientale e dei corpi idrici in esso presenti su cui l'intervento potrebbe incidere direttamente e/o indirettamente. In particolare da questa analisi devono risultare:
 - i. le eventuali pressioni esercitate dall'azienda e da gruppi di esse che insistono nel contesto analizzato con un focus specifico sempre collegato al corpo idrico/risorsa idrica presente nel contesto;
 - ii. gli effetti che si genereranno in conseguenza della realizzazione dell'intervento. In particolare nel caso di interventi alimentati con acque meteoriche dovrebbe essere valutata la sua interferenza rispetto alla quantità di acqua e/o al carico dei fertilizzanti che possono affluire in un dato corpo idrico;
 - iii. l'impatto che ciascun effetto identificato al precedente punto ii) genera sui corpi idrici presenti nel contesto in cui si realizza l'intervento.

Quello che deve essere dimostrato è che l'intervento non deve comportare un passaggio di classe di significatività per le varie pressioni riconducibili all'agricoltura e relative ai prelievi di cui al documento dal titolo "LINEE GUIDA PER L'ANALISI DELLE PRESSIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE" consultabile al seguente link http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/manuali-linee-guida/MLG_177_18.pdf

- b) Dimostrazione che gli interventi sono stati progettati e saranno realizzati in modo da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate;
- c) Dimostrazione che gli investimenti sono conformi con le discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio e come questi concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali contenuti nella direttiva quadro sulle acque. In questa analisi è, anche, opportuno far riferimento alla cartografia del Piano Alluvioni e del Piano Assetto Idrogeologico. Nel caso di realizzazione di piccoli invasi è opportuno far riferimento anche all'Allegato A della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 consultabile al seguente

link http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/Allegato_A_SW__2018_12doc.pdf (nome file

- d) Dimostrazione, in caso di aumento della superficie netta irrigua, che le portate/volumi concessi siano adeguati rispetto alla realizzazione del nuovo intervento.

In sostanza tutto il processo deve essere finalizzato a dimostrare che gli investimenti che si andranno a finanziare con il FEASR non sono in contrasto con le normative in materia di acqua (direttiva acque, normativa nazionale e regionale) e non provocano un impatto negativo sull'ambiente.